# CAMERA DEI DEPUTATI N. 660-C

# RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **ANDREUCCI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 2 dicembre 1958*** (*Stampato n. 225*)

**MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

***nella seduta del 26 gennaio 1960***

**MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 20 luglio 1961*** (*Stampato n. 225-B*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(GONELLA)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 luglio 1961***

## Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

***Presentata alla Presidenza il 22 maggio 1962***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il genocidio formò oggetto della Convenzione « per la prevenzione e la repressione » di tale delitto, approvata dalla Assemblea generale delle Nazioni unite il 9 dicembre 1948.

Con legge 11 marzo 1952, n. 153, il Governo fu autorizzato ad aderire a tale Convenzione, la quale fa obbligo agli Stati aderenti di emanare, nelle forme delle rispettive Costituzioni, le disposizioni legislative necessarie per l'applicazione delle norme della Convenzione medesima, ed in particolare le leggi di natura penale, contenenti « sanzioni efficaci che colpiscano le persone colpevoli di genocidio, o di uno degli altri atti ».

A tale scopo il 3 novembre 1958 fu presentato al Parlamento un disegno di legge governativo per la « prevenzione e repressione

del delitto di genocidio », e approvato dal Senato. In tale disegno non vi era alcuna norma che prevedesse la estrazione per i delitti di genocidio. Come rilevasi dalla relazione al disegno di legge non era sembrato « possibile, in una legge ordinaria, introdurre una norma che attui quanto previsto dalla Convenzione (articolo VI) che cioè sia ammessa l'estrazione per delitti di genocidio ».

Infatti non può negarsi che il genocidio determinato da motivi politici, sia sempre reato politico ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e perciò rientri nel divieto di estrazione, fissato dagli articoli 10 e 26 della Costituzione. Per permettere « l'estradizione occorrerebbe quindi una legge costituzionale. »

Il Senato approvò il disegno di legge, modificandolo tuttavia con l'aggiunta dell'articolo 9 in cui era prevista la estradizione in esecuzione degli accordi fra gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Ciò non parve costituzionalmente possibile alla Camera dei Deputati, che ritenne, accedendo alla proposta dell'Onorevole Dominedò e del relatore, formulare l'articolo 9, affermando che essendo i reati di genocidio « commessi in violazione del diritto delle genti », non dovendosi considerare delitti politici, anche ai fini dell'estrazione e approvò il disegno di legge con l'articolo 9 così modificato.

Tale formulazione, che in buona sostanza modificava il concetto di delitto politico affermato dall'articolo 8 del Codice penale, introducendo il concetto di delitto contro il diritto delle genti, non parve accettabile al Senato, il quale ritenne dovere, in sostanza, accedere al concetto espresso dalla relazione al disegno di legge, nei termini più sopra riportati, e affermando essere necessaria una legge costituzionale per permettere la estradizione per i reati di genocidio, sopprimeva l'articolo 9. Il disegno di legge approvato dal Senato, è ora all'esame della Camera.

Il relatore in considerazione del fatto che è stato approvato in Senato un disegno di legge costituzionale d'iniziativa del senatore Magliano concernente « Disposizioni relativa al delitto di genocidio », disegno di legge approvato in sede referente dalla Commissione Giustizia della Camera, ed ora avanti all'Assemblea, che regola la materia dell'estradizione per i reati di genocidio, ritiene opportuno che il disegno di legge venga approvato così come è ritornato dal Senato, e ne raccomanda la approvazione.

ANDREUCCI, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

(*Atti diretti a commettere genocidio*).

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso.

ART. 2.

(*Deportazioni a fine di genocidio*).

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

ART. 3.

(*Circostanza aggravante*).

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

ART. 4.

(*Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite*).

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

ART. 5.

(*Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori*).

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quat-

## DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(*Atti diretti a commettere genocidio*).

*Identico.*

ART. 2.

(*Deportazione a fine di genocidio*).

*Identico.*

ART. 3.

(*Circostanza aggravante*).

*Identico.*

ART. 4.

(*Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite*).

*Identico.*

ART. 5.

(*Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori*).

*Identico.*

tordici appartenenti ad un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

ART. 6.

(*Imposizione di marchi o segni distintivi*).

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

ART. 7.

(*Accordo per commettere genocidio*).

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.

Per i promotori la pena è aumentata.

ART. 8.

(*Pubblica istigazione e apologia*).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

ART. 9.

(*Competenza per materia*).

La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla corte d'assise.

ART. 6.

(*Imposizione di marchi o segni distintivi*).

*Identico.*

ART. 7.

(*Accordo per commettere genocidio*).

*Identico.*

ART. 8.

(*Pubblica istigazione e apologia*).

*Identico.*

ART. 9.

(*Competenza per materia*).

*Identico.*